



L'ORIGINE DELLE MERCI

L'origine delle merci

Negli scambi commerciali con l'estero la cessione di beni impone sempre la necessità di stabilire l'origine delle merci (**paese di produzione**).

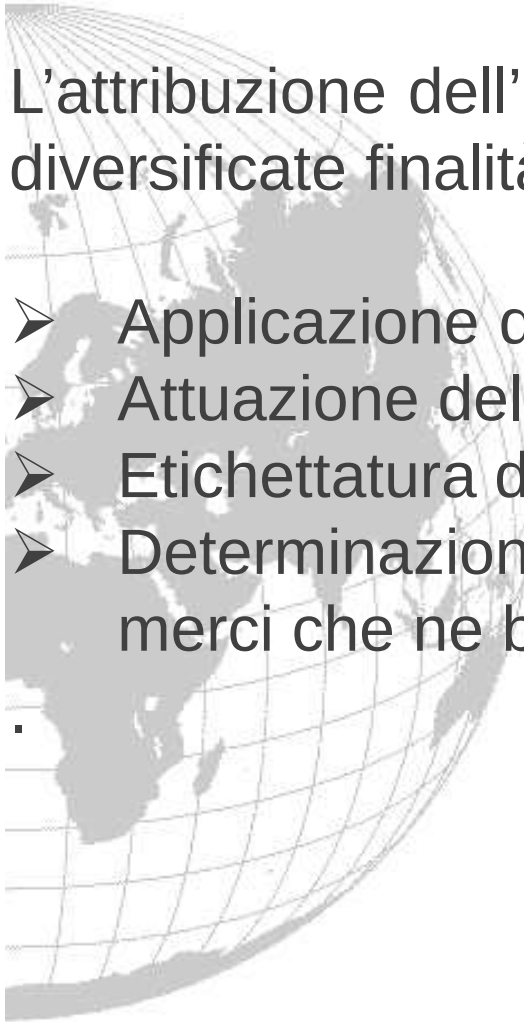
Sicuramente, l'origine ha una motivazione di stampo commerciale ma quando le merci formano oggetto di una dichiarazione in dogana, la sua attribuzione (made in) può assumere aspetti fiscalmente rilevanti ai fini del trattamento daziario.

Infatti, l'origine, unitamente alla quantità, qualità ed al valore delle merci, rappresenta uno degli elementi dell'accertamento doganale ai fini di una corretta applicazione dei diritti di confine.

L'origine delle merci

L'attribuzione dell'origine alle merci si rende necessaria per diversificate finalità:

- Applicazione della tariffa doganale comune
- Attuazione della normativa antidumping
- Etichettatura delle merci (apposizione del made in ...)
- Determinazione delle restituzioni all'esportazione per le merci che ne beneficiano.



L'origine delle merci

Il concetto di origine non deve essere confuso con quello di provenienza, in quanto i diritti doganali sono liquidati in relazione al paese di produzione delle merci (**origine**) e non da quello da cui le stesse sono state spedite (**provenienza**). Dal punto di vista doganale esistono due differenti tipologie di origine:

- **Origine non preferenziale**, le cui regole sono applicate a tutte le merci importate da paesi con i quali l'Unione europea non ha stipulato accordi preferenziali, e
- **Origine preferenziale**, le cui regole prevedono un trattamento preferenziale (riduzione o esenzione dei dazi) alle merci originarie di paesi con i quali l'Unione europea ha sottoscritto accordi preferenziali. A sua volta si divide in:
 - Negoziale, e
 - Unilaterale



L'origine non preferenziale

L'origine non preferenziale delle merci

Riferimenti normativi
In vigore dal 1° maggio 2016

- 
- Reg. Ue 952/2013 **Codice Doganale dell'Unione** (CDU)
 - Reg. Ue 2446/2015 **Regolamento Delegato** (RD)
 - Reg. Ue 2447/2015 **Regolamento di Esecuzione** (RE)
 - Reg. Ue 341/2016 **Regolamento Delegato Transitorio** (RDT)

Le regole di lista applicabili ai prodotti secondo la classificazione della nomenclatura combinata si possono consultare sul sito internet della Commissione UE:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/nonpreferential-origin/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn_en

L'origine non preferenziale

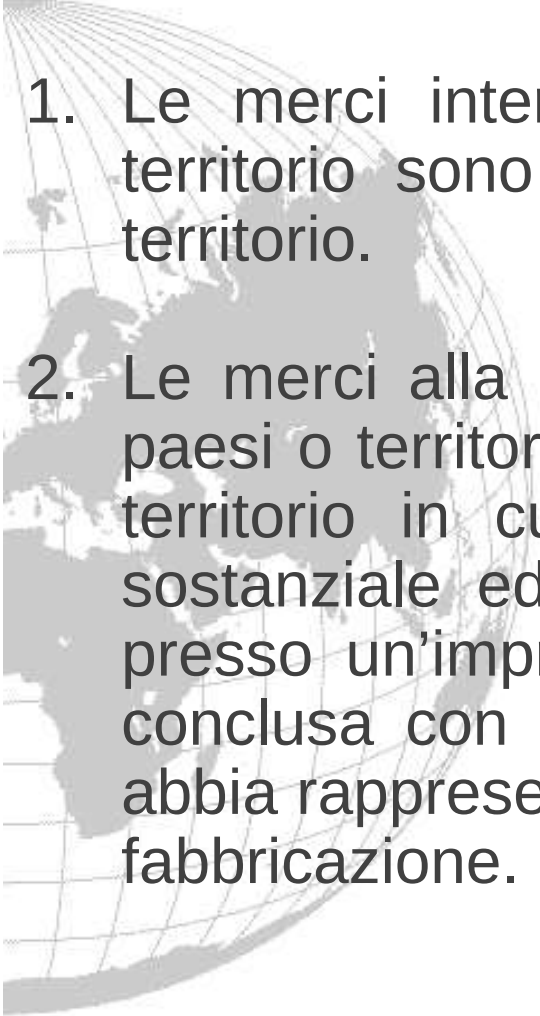
E'chiamata anche origine comune o commerciale che non da diritto a trattamenti preferenziali.

Si basa su regole applicabili a tutti i prodotti importati da paesi non legati all'Unione europea da accordi tariffari (es. Usa, Cina, Giappone ecc.) e, pertanto, l'aliquota daziaria applicabile è quella prevista dalla tariffa doganale comune.

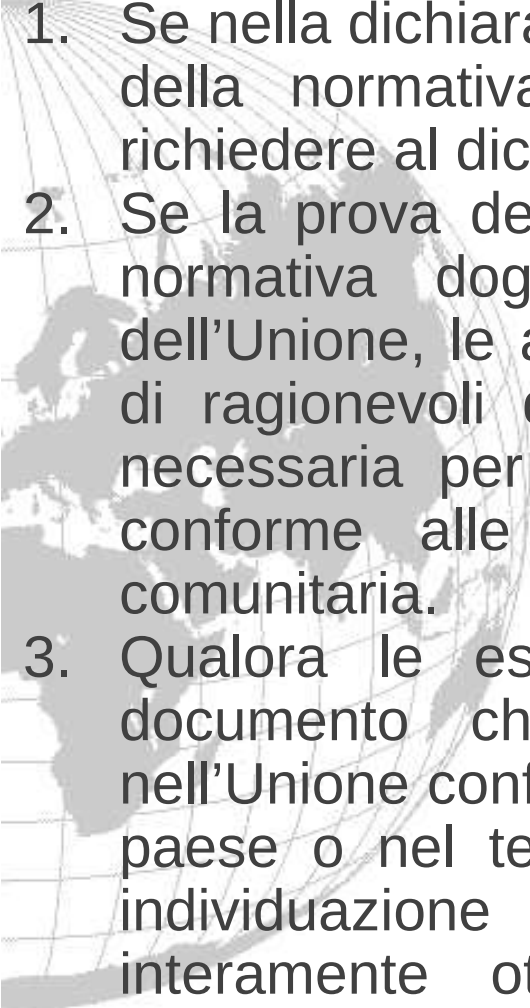
L'art. **59 del C.D.U. 952/2013**, stabilisce che i successivi art. **60 e 61** definiscono l'origine non preferenziale, per l'applicazione:

- a) della tariffa doganale dell'Unione europea, escluse le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'UE nei confronti di taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori (art. 56, paragrafo 2, lett. d) ed e);
- b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;
- c) delle altre misure dell'Unione relative all'origine delle merci.

Art. 60
Reg. Ue 952/2013 (C.D.U.)

- 
1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
 2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Art. 61
Reg. Ue 952/2013 (C.D.U.)

- 
1. Se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci.
 2. Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra specifica normativa dell'Unione, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla relativa normativa comunitaria.
 3. Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Art. 31 Reg. UE 2446/2015 (R.D.)

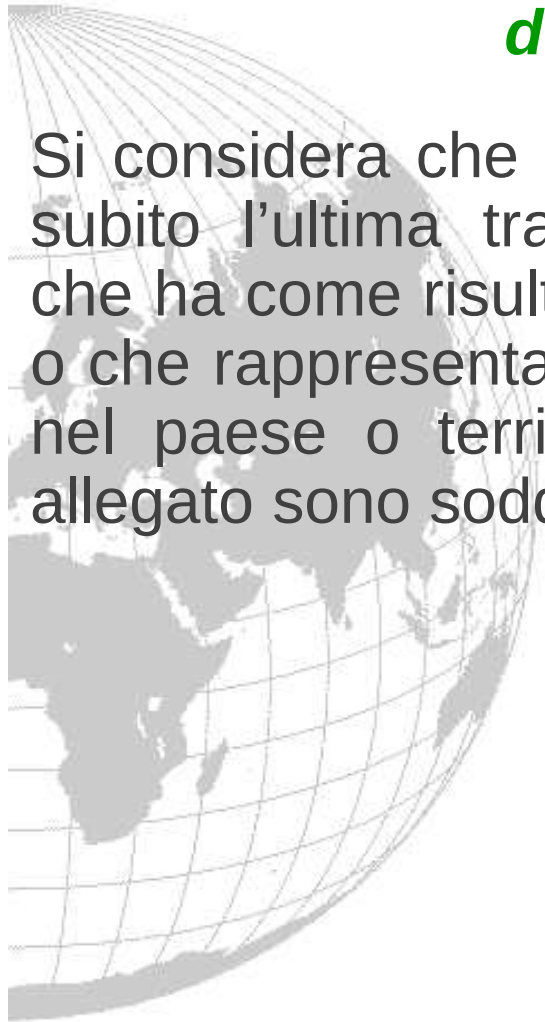
Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio

I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio:

- a) I prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
- b) I prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) Gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) I prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) I prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) I prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio e battenti bandiera di tale paese o territorio;
- g) Le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) I prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) I cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) Le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) ad i).

***Art. 32 Reg. Ue 2446/2015 (R.D.)
Merci alla cui produzione contribuiscono
due o più paesi o territori***

Si considera che le merci di cui all'allegato 22-01 abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme.



Art. 33 Reg. Ue 2446/2015 (R.D.)
Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate

Un'operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l'applicazione delle misure di cui all'art. 59 del codice **(vedi slide n. 7)**.

Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le restanti norme del capo.

Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01, se l'ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi.

Art. 34 del Reg. Ue 2446/2015 (R.D.)

Operazioni minime

Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell'origine:

- a) Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (*ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe*) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra operazione di condizionamento;
- d) la presentazione delle merci in serie o insieme e la loro messa in vendita;
- e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
- f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) lo smontaggio o il cambiamento d'uso;
- h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) ad g).

Art. 35 del Reg. Ue 2446/2015 (R.D.)

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII **(dal cap. 84 al cap. 92)** della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce.
2. I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.
3. Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 - a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato e
 - b) sono caratteristici di queste merci e
 - c) sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Art. 36 del Reg. Ue 2446/2015 (R.D.)

Elementi neutri e imballaggio

- 
1. Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o territorio, l'origine dei seguenti elementi non è presa in considerazione:
 - a) energia e combustibile;
 - b) impianti e attrezzature;
 - c) macchine e utensili;
 - d) materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.
 2. Se, in base alla regola generale 5 per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, gli imballaggi sono considerati parte del prodotto ai fini della classificazione, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine, tranne nel caso in cui la norma di cui all'allegato 22-01 per le merci in questione sia basata su una percentuale del valore aggiunto.

L'origine non preferenziale

Allegato 22-01 – Note introduttive

Definizioni

1.1 I riferimenti **alla fabbricazione, alla produzione o alla trasformazione** dei prodotti comprende tutte le operazioni di lavorazione, assemblaggio o trasformazione.

Tra i metodi per ottenere i prodotti vi sono la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, l'allevamento, la coltivazione, la riproduzione, lo scavo, l'estrazione, la mietitura, la pesca, la cattura mediante trappole, la coglitura, la raccolta, la caccia e la cattura.

1.2 Materiale, gli ingredienti, le parti, i componenti, i sottoassemblaggi e i prodotti che sono stati fisicamente incorporati in un altro prodotto o sono stati sottoposti un processo per produrre un altro prodotto.

- **materiale originario**, un materiale il cui paese di origine, come stabilito dalle presenti norme, è lo stesso in cui il materiale è utilizzato per la produzione.
- **materiale non originario**, un materiale il cui paese di origine, come stabilito dalle presenti norme, non è lo stesso in cui il materiale è utilizzato per la produzione.
- **prodotto**, il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

L'origine non preferenziale

Allegato 22-01 – Note introduttive

Definizioni

1.3. Regola del valore aggiunto

- a) **Regola del valore aggiunto dell'X%**, fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno l'X% del prezzo franco fabbrica del prodotto. «X» rappresenta la percentuale indicata per ciascuna voce.
- b) **Valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione nonché all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione**, l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di preparazione, di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.
- c) **Prezzo franco fabbrica**, il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto realmente sostenuti, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione o della riesportazione del prodotto ottenuto.

L'origine non preferenziale

Allegato 22-01 – Note introduttive

Definizioni

1.4. Confezione completa

Nell'elenco, per **confezione completa** si intendono tutte le operazioni che devono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non siano state effettuate non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

1.5. Nel presente allegato il termine **paese** è da intendersi come **paese o territorio**.

L'origine non preferenziale

Allegato 22-01 – Note introduttive

Glossario

Se basate su una modifica delle classificazioni tariffarie, le regole primarie a livello di suddivisione possono essere espresse utilizzando le abbreviazioni seguenti:

- 
- **CC:** cambio del **capitolo (primi 2 numeri della Nomenclatura Combinata)**
 - **es.** dal cap. 25 (prodotti minerali) al cap. 69 (prodotti ceramici).
 - **CTH:** cambio della **V.D. voce doganale (primi 4 numeri della N.C.)**
 - **es.** dalla **V.D. 6911 o 6912** (oggetti di uso domestico di porcellana o terracotta, gres, maiolica , ecc.) alla **V.D. 6913** (oggetti di ornamento di ceramica).
 - **CTSH:** cambio della **sottovoce doganale (primi 6 numeri della N.C.)** che corrisponde al sistema armonizzato valido in tutti i paesi
 - **es.** dalla **sottovoce 680911** (lavori di gesso unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone) alla **sottovoce 680990** (altri lavori di gesso).
 - **CTHS:** cambio dello split all'interno della medesima voce doganale
 - **es.** dalla **V.D. 4017** cascami di gomma indurita alla **V.D. 4017** lavori di gomma indurita.
 - **CTSHS:** dello split all'interno della medesima sottovoce doganale
 - **es.** dalla **sottovoce 440131** (pellet non agglomerato) alla **sottovoce 440131** pellet agglomerato.

Criteri per la determinazione del paese di paese di origine

➤ **Merci interamente ottenute:**

- Ai sensi dell'art. 60 paragrafo 1 del **C.D.U.** (**slide 8**) si considerano interamente ottenute tutte le merci per le quali l'intero processo produttivo è avvenuto all'interno di un singolo paese. L'art. 31 del **R.D.** elenca la tipologia di dette merci. (**slide 10**)

➤ **Ultima trasformazione o lavorazione sostanziale**

- Ai sensi dell'art. 60 paragrafo 2 del **C.D.U.** (**slide 8**) detto criterio è applicabile a quelle merci prodotte con il contributo di due o più paesi. Pertanto il paese di origine è quello dove hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Criteri per la determinazione del paese di origine

L'allegato 22-01 del Reg. 2446/2015 (R.D.) stabilisce, in base al capitolo o alle voci doganali delle merci, specifiche regole per l'attribuzione dell'origine non preferenziale (**made in**). Tali regole sono:

- **Regola del valore aggiunto:** conferisce l'origine non preferenziale quella lavorazione o trasformazione sostanziale che determina un incremento in valore almeno pari alla percentuale “X%” indicata dalla regola del prezzo franco fabbrica del prodotto finito; **(slide 17)**
- **Lavorazioni o trasformazioni specifiche:** es. la confezione completa di articoli di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituite (**ex V.D.4203**) conferisce l'origine non preferenziale al prodotto; **(slide 18)**
- **Cambio (vedi slide 19):**
 - del capitolo, della voce doganale e della sottovoce doganale;
 - dello split all'interno della V.D. e dello split all'interno della sottovoce doganale.

Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01 si applica la regola dell' art. 33 del Reg. Ue 2446/2015 **(slide 12)**.

Le operazioni insufficienti a conferire l'origine non preferenziale (**operazioni minime**) sono elencate nella **slide n. 13**.

L'origine non preferenziale *art. 57 del Reg. Ue 2447/2015 (R.E.)*

Prova dell'origine non preferenziale

1. Per i prodotti originari di paesi terzi per i quali sono istituiti regimi speciali d'importazione non preferenziali, qualora tali regimi facciano riferimento al presente articolo, è redatto un certificato di origine utilizzando il formulario di cui all'allegato 22-14 in conformità delle specifiche tecniche ivi stabilite.
2. I certificati di origine sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo da cui provengono i prodotti a cui si applicano i regimi speciali d'importazione non preferenziali o da un organismo affidabile debitamente autorizzato a tal fine dalle suddette autorità (autorità emittenti), a condizione che l'origine dei prodotti sia stata determinata in conformità dell'articolo 60 del codice **(vedi slide n. 8)**.
Le autorità emittenti conservano una copia di ciascun certificato di origine rilasciato.
3. I certificati di origine sono rilasciati prima che i prodotti a cui si riferiscono siano dichiarati per l'esportazione nel paese terzo di origine.
4. In deroga al paragrafo 3, i certificati di origine di cui sopra possono essere rilasciati a titolo eccezionale anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferiscono, se il mancato rilascio al momento dell'esportazione è stato dovuto ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui al paragrafo 1 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente.

L'origine non preferenziale

Certificato di origine

Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:

- Essere compilato da organismo o autorità che presenti le necessarie garanzie e abilitato dal paese di rilascio;
- Recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione delle merci cui si riferisce, in particolare:
 - La quantità, la natura, i contrassegni e numero dei colli;
 - Il tipo prodotto;
 - Peso lordo e netto. Tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni (Nota Ag. Dogane 151552/2010);
 - Il nome dello spedite.
- Comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.

In esportazione i certificati sono rilasciati dalla Camera di Commercio competente in relazione al domicilio o sede del richiedente.

L'origine non preferenziale

Allegato 22-01 del Reg. delegato del CDU n. 2446/2015

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario

Codici S.A. 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
Da Ex 6911 a Ex 6913	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta; statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica, decorati	CTH (cambio voce doganale)
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio	CTH (cambio voce doganale)

Regola residuale di capitolo. Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

L'origine non preferenziale

Per i sotto elencati prodotti non inclusi nell'allegato 22-01, ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, dovrà applicarsi la regola di cui all'art. 60, punto 2, del Reg. Ue n. 952/2013 **(slide 8)**.

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario		
Codici S.A. 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche	CTH (cambio voce doganale)
4419	Articoli di legno per la tavola o per la cucina	CTH (cambio voce doganale)
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	CTH (cambio voce doganale) ovvero cambio dello split all'interno della medesima voce doganale. Es. oggetti di vetro (non incisi, non scolpiti, non lucidati ecc.) vengono incisi, scolpiti, lucidati, ecc., e il valore aggiunto della lavorazione compreso i materiali originari incorporati rappresenta almeno il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.
7418	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame	CTH (cambio voce doganale)
7615	Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio	CTH (cambio voce doganale)

Origine delle merci

Made in

Il **made in** esprime l'origine cosiddetta commerciale. È l'elemento che identifica il paese di fabbricazione di ciascun prodotto e lo accompagna nella fase di commercializzazione.

Nel tempo vi è stata una evoluzione della normativa internazionale e nazionale tesa a tutelare il consumatore rispetto alle false e fallaci indicazioni d'origine e provenienza delle merci, a partire dall'**Accordo di Madrid del 1891** riveduto a Lisbona nel 1958 e sino all'introduzione della normativa nazionale con la legge 350/2003, modificata dalla legge 166/2009.

L'accordo di Madrid è stato reso esecutivo in Italia con la legge 676/1967, cui è stata data attuazione con il D.P.R. 656/1968.

È la prima norma internazionale che tutela il consumatore perseguendo le false e fallaci indicazioni d'origine e provenienza con etichettature non veritiere che sviano il consumatore sull'effettivo paese di produzione.

L'accordo di Madrid prevede, all'atto dell'importazione, il fermo dei prodotti che riportino false o fallaci indicazioni d'origine e la comunicazione all'autorità giudiziaria. È data facoltà all'importatore di regolarizzare a proprie spese le false o fallaci indicazioni d'origine.

È chiaro però che l'Accordo di Madrid è applicabile a fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa nazionale, cioè la legge 350/2003, che mira solamente alla tutela del **Made in Italy**.

Origine delle merci

Made in

La normativa di riferimento in materia di false e fallaci indicazioni d'origine delle merci è profondamente cambiata con l'introduzione dell'art. 4, commi 49, 49 bis e 49 ter della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004), modificata dal D.L. 135/2009, convertito nella legge 116/2009.

Lo scopo della normativa nazionale è duplice: tutelare il consumatore italiano, e i prodotti made in Italy, quindi l'imprenditoria nazionale, rispetto alle false e fallaci indicazioni d'origine e all'uso di marchi aziendali che traggano in inganno rispetto all'effettiva origine dei prodotti esteri.

La normativa nazionale è applicabile ai prodotti, che recano false e fallaci indicazioni di origine italiana, sin dalla loro presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla loro commercializzazione.

Etichettatura delle merci

Benché allo stato attuale non esiste un obbligo normativo a livello comunitario si ritiene che l'indicazione più diretta ed esplicita del paese d'origine estera di un prodotto, accettata a livello internazionale, sia l'etichettatura che riporti l'indicazione ***Made in (paese di origine)***.

L'Agenzia delle Dogane con nota n. 2704/2005, d'intesa con il Ministero delle Attività produttive, ha ritenuto valida l'apposizione della seguente dicitura sulle etichette dei prodotti, ai fini della indicazione dell'origine estera: ***Importato da (nome e sede dell'impresa)*** eliminando, in tal caso, ogni possibile ipotesi di fallace indicazione d'origine in caso di inserimento della denominazione o marchio e della sede dell'importatore italiano.

Successivamente con le circolari:

- prot. n. 124898 del 9/11/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico e
- prot. 155971/R.U. del 30/11/2009 dell'Agenzia delle Dogane,

è stato chiarito che, per evitare di incorrere nell'ipotesi di fallace indicazione d'origine, in caso d'importazione di prodotti già muniti di marchio, è possibile indicare sulle confezioni e/o prodotto o su una targhetta/cartellino amovibile una delle seguenti diciture:

- **Prodotto fabbricato in (paese d'origine)**
- **Prodotto fabbricato in Paesi extra UE**
- **Prodotto di provenienza extra-UE**
- **Prodotto importato da Paesi extra-UE**
- **Prodotto non fabbricato in Italia.**

Differimento dell'indicazione d'origine alla fase di commercializzazione

Nel caso di prodotti che riportino marchi aziendali registrati con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana (art. 4, comma 49 bis, legge 350/2003), le indicazioni di origine estera possono essere apposte in un momento successivo alla presentazione in dogana ma comunque prima della fase di commercializzazione dei prodotti.

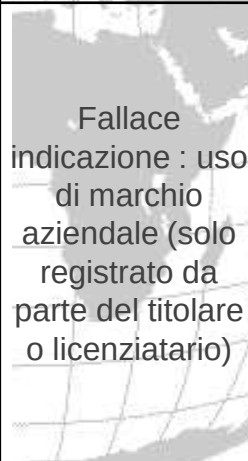
In tali casi deve essere resa in dogana una **attestazione da parte del titolare o licenziatario del marchio**, con l'indicazione delle modalità prescelte per l'apposizione delle indicazioni d'origine.

Con circolare prot. n. 155971/RU del 30/11/2009, l'Agenzia delle Dogane ha sottolineato che l'attestazione deve essere resa al momento della presentazione delle merci in dogana e allegata alla dichiarazione in dogana.

Tabella riepilogo

Tipologia	Norma	Fattispecie	Sanzione	Regolarizzazione
 Falsa indicazione d'origine	Art. 4, comma 49 legge 350/2003	“Made in Italy” apposto su prodotti non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea dell'origine	art. 517 Codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci). Reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 euro	Possibile, ai soli fini amministrativi, la regolarizzazione delle merci su richiesta ed a spese del contravventore (asportazione del falso “ Made in Italy ”, esatta indicazione d'origine), previo provvedimento dell'autorità giudiziaria.
 Fallace indicazione d'origine	Art. 4, comma 49 legge 350/2003	Uso, di segni, figure o quant'altro possa indurre a ritenere che il prodotto sia d'origine italiana, anche se è indicata la provenienza estera (es. bandiera italiana, Colosseo,, Italian style, nome e indirizzo dell'azienda, senza l'esatta indicazione dell'origine estera	art. 517 Codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci). Reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 euro	Possibile, ai soli fini amministrativi, la regolarizzazione delle merci, su richiesta ed a spese del contravventore (asportazione di segni e figure fallaci, esatta indicazione d'origine), previo provvedimento dell'autorità giudiziaria.
 Fallace o fuorviante uso di marchi aziendali non registrati	Art. 4, comma 49 legge 350/2003	Uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli	Art. 517 Codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci). Reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 euro	Possibile ai soli fini amministrativi, la regolarizzazione delle merci su richiesta ed a spese del contravventore (asportazione dei marchi aziendali fallaci o fuorvianti, esatta indicazione d'origine) previo provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tabella riepilogo

Tipologia	Norma	Fattispecie	Sanzione	Regolarizzazione
 Falsa indicazione di prodotto interamente italiano	Art. 16 D.L. 135/2009 convertito in legge 166/2009	Indicazione di vendita quale “100% made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano”, “prodotto interamente italiano”, in qualunque lingua espressa, o altra indicazione analoga che ingenera nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente italiana del prodotto. Vi rientra anche l’uso di segni o figure che inducono la stessa fallace convinzione, quando non ne ricorrono i presupposti.	art. 517 Codice penale. Pene aumentate di un terzo.	Si ritiene, per analogia con le altre fattispecie, che sia possibile, ai soli fini amministrativi, regolarizzare le merci su richiesta ed a spese del contravventore (asportazione dell’indicazione falsa o fuorviante, esatta indicazione d’origine), previo provvedimento dell’autorità giudiziaria.
 Fallace indicazione : uso di marchio aziendale (solo registrato da parte del titolare o licenziatario)	Art. 4, comma 49 bis legge 350/2003 (introdotto con D.L. 135/2009, in vigore dal 15.11.2009	Uso di marchio aziendale da parte del titolare o del licenziatario che induce il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, senza indicazioni precise ed evidenti sull’origine estera del prodotto o senza attestazione che le informazioni verranno rese in fase di commercializzazione.	Sanzione amministrativa da 10.000 a 250.000 euro	Possibile regolarizzazione delle merci a spese del titolare o del licenziatario del marchio, responsabile dell’illecito (indicazione dell’effettiva origine estera del prodotto da apporre sul prodotto o sulla confezione e sui documenti di corredo per il consumatore nella fase di commercializzazione del prodotto)



L'origine preferenziale

L'origine preferenziale

Per "origine preferenziale" s'intende l'origine delle merci basata su particolari criteri ai fini dell'applicazione di un trattamento daziario più favorevole applicato ai prodotti originari di quei paesi terzi con i quali esistono:

- Accordi **“multilaterali o bilaterali”** che si concludono sempre con la sottoscrizione del Protocollo in materia d'origine, o
- **“Misure unilaterali”** adottate dall'Unione nei confronti di paesi in via di sviluppo.

Le regole da rispettare, per usufruire del trattamento preferenziale previsto dalla tariffa doganale comune, variano in funzione:

- Dei singoli accordi preferenziali siglati dall'Unione con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, **in base al principio di reciprocità** (art. 64, paragrafo 2, del Reg. Ue 952/2013);
- Di misure preferenziali **adottate unilateralmente** dall'Unione nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi dai paesi e territori d'oltremare associati all'Unione (art. 64, paragrafi 3 e 5, del Reg. Ue 952/2013);
- Della classificazione doganale delle merci (V.D.).

L'origine preferenziale

In generale sono sempre considerate originarie di un paese le merci ivi interamente ottenute. In tal caso si parla di **origine diretta**.

Nel caso in cui le merci in quel paese abbiano subito le ultime lavorazioni o trasformazioni sostanziali si parlerà di **origine mediata**.

In ogni caso, il trattamento tariffario agevolato (riduzione o esenzione del dazio) è subordinata alle seguenti condizioni:

- Deve essere rispettata la regola del trasporto **diretto**: cioè le merci del paese accordatario devono essere trasportate direttamente a destinazione senza, l'attraversamento di altri paesi;
- Il carattere di prodotto originario deve essere attestato con un apposito documento fornito da venditore estero:
 - Eur/1 o Eur Med,
 - Form A,
 - Dichiarazione su fattura o dichiarazione su fattura Eur Med.

L'origine preferenziale

I criteri per la determinazione dell'origine sono:

- a) Prodotto interamente ottenuto
- b) Trasformazione sostanziale
- c) Salto della voce doganale
- d) Valore aggiunto

L'elenco degli accordi preferenziali si possono consultare sul sito internet della Commissione UE:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en

L'origine preferenziale

Acquisizione dell'origine preferenziale

Esempio: altri manufatti confezionati compresi i modelli per vestiti V.D. 6307

➤ **Accordo U.E. Svizzera**

- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (Exw)

➤ **Accordo U.E. Messico**

- Produzione a partire da filati

L'origine preferenziale

Acquisizione dell'origine preferenziale

Esempio: Coltelli V.D. 8211 (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili.

- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

L'origine preferenziale

Acquisizione dell'origine preferenziale

Esempio: Motocicli 8711 (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”) con motore a pistone alternativo di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm³:

- Fabbricazione in cui:
 - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
 - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari

Oppure

- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

L'origine preferenziale allegato II protocollo n° 3 accordo UE - Svizzera

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1	2	3	4
Da 3922 A 3926	Articoli in plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	===
Cap. 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	===
Ex Cap. 73	Lavori di ghisa ferro acciaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	===
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto O Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto O Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	===

L'origine preferenziale allegato II protocollo n° 3 accordo UE - Svizzera

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1	2	3	4
Ex cap. 44 (4419)	Lavori di legno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	===
Ex cap. 74 (7418)	Rame e lavori di rame	Fabbricazione: ➤ A partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ➤ In cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	===
Ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine) reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione: ➤ A partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine) le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e ➤ In cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	===

L'origine preferenziale trasporto diretto

Il beneficio dell'esenzione o riduzione del dazio, su presentazione del certificato preferenziale, è subordinato alla regola del ***"trasporto diretto"***: l'art. 69 del Reg. Ue 24446/2015 stabilisce:

1. Sono considerati trasportati direttamente dal paese o territorio beneficiario nell'Unione o da questa nel paese o territorio beneficiario:
 - a) I prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi;
 - b) I prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario o dall'Unione, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la vigilanza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;
 - c) i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture, attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario esportatore o dall'Unione.
2. La prova della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita alle autorità doganali competenti presentando uno dei documenti seguenti:
 - a) un documento di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione attraverso il paese di transito;
 - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - I. una descrizione esatta dei prodotti;
 - II. le date di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
 - III. la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito oppure,
 - c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

L'origine preferenziale Certificazione

L'origine preferenziale può essere certificata:

- 
- **Dall'autorità doganale** del paese esportatore con il rilascio di:
 - Certificati di origine preferenziale:
 - Eur 1 o Eur MED
 - Form A (S.P.G. nei confronti dei Paesi in via di sviluppo)
 - Certificato di libera pratica
 - ATR solo per la Turchia e per i prodotti industriali (per i prodotti agricoli e siderurgici turchi è utilizzato il certificato Eur 1)
 - **Dall'esportatore** con:
 - Dichiarazione su fattura
 - Dichiarazione su fattura Eur Med

L'origine preferenziale EUR 1

Art. 114 del Reg. 2447/2015

Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante, la quale deve essere presentata utilizzando il formulario di cui all'allegato 22-10.

Le domande son conservate dalle autorità competenti per almeno 3 anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui il certificato di circolazione è stato rilasciato

L'esportatore o il suo rappresentante allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutti i documenti giustificativi supplementari che dette autorità ritengano necessari per accertare l'esattezza del carattere originario dei prodotti ammessi a beneficiare del regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e delle condizioni di fabbricazione dei prodotti, da parte di dette autorità.

L'origine preferenziale EUR 1

Art. 117 Reg. 2447/2015

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità del competente del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione all'atto di dell'esportazione dei prodotti a cui si riferisce.

Può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

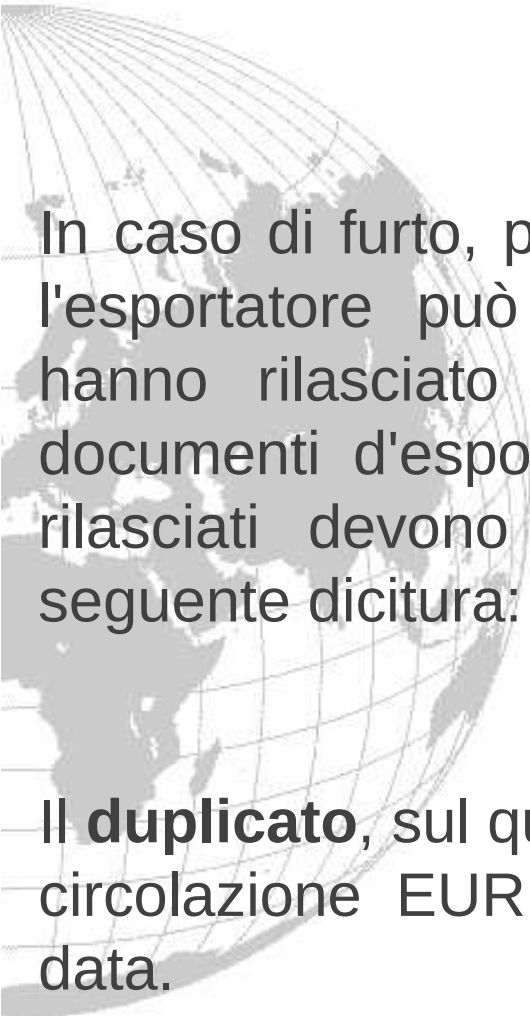
- non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
- se viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici (non compilato correttamente).

Il certificato rilasciato a posteriori deve riportare nella casella «**osservazioni**» la dicitura:

“RILASCIATO A POSTERIORI”

L'origine preferenziale EUR 1

Art. 118 Reg. 2447/2015



In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che lo hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare nella casella “**osservazioni**” la seguente dicitura:

“DUPLICATO”

Il **duplicato**, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

L'origine preferenziale Con la Turchia

L'Unione Europea e la Turchia sono legate da una unione doganale entrata in vigore il 1° gennaio 1996.

I regimi preferenziali sono basati su due diversi concetti:

- **Libera pratica** per i prodotti agricoli trasformati ed altri prodotti industriali, nell'ambito dell'Unione doganale. Il certificato che prova lo status di libera pratica è il certificato **ATR (dazi assolti)**. **Non attesta l'origine delle merci)**
- **Libera circolazione** per i prodotti agricoli e per gli ex CECA.
L'origine preferenziale viene attestata mediante:
 - **Il certificato EUR 1**
 - **La dichiarazione su fattura**

L'origine preferenziale Nel Sistema delle Preferenze Generalizzate

L'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità per taluni prodotti originari di Paesi in via di sviluppo avviene su presentazione di:

- un certificato di origine, **Form A** (Allegato 22-08 del Reg. Ue 2447/2015)
- una dichiarazione su fattura (Allegato 22-09), che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata per consentirne l'identificazione. Per importi non superiori a 6.000 euro la dichiarazione su fattura può essere compilata da qualsiasi esportatore.

L'origine preferenziale

Nel Sistema delle Preferenze Generalizzate "FORM A"

Il certificato di origine, redatto in francese o inglese, deve essere conforme al modello che figura **nell'allegato 22-08** del Reg. Ue 2447/2015. Il formato del certificato è di 210×297 mm.

Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.

Alla casella **"8"** deve essere indicata:

- La lettera **"P"** (product) per prodotti interamente ottenuti
- La lettera **"W"** (Worked) per prodotti sufficientemente lavorati o trasformati seguita da una voce doganale del sistema armonizzato (es. **"W"** 9618), per le esportazioni nell'U.E., Islanda, Giappone, Norvegia, Svizzera incluso il Liechtenstein e la Turchia.

L'origine preferenziale nel Sistema delle Preferenze Generalizzate "FORM A"

Ai sensi dell'art. 74 del Reg. Ue 2447/2015, il certificato di origine, **Form A**, è rilasciato su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante, corredata dei documenti giustificativi attestanti che i prodotti destinati all'esportazione soddisfano le condizioni per il suo rilascio. Il **Form A** è redatto utilizzando il formulario contenuto nell'allegato 22-08.

Le autorità competenti dei paesi beneficiari rilasciano il **Form A**, non appena l'esportazione è effettivamente realizzata o garantita.

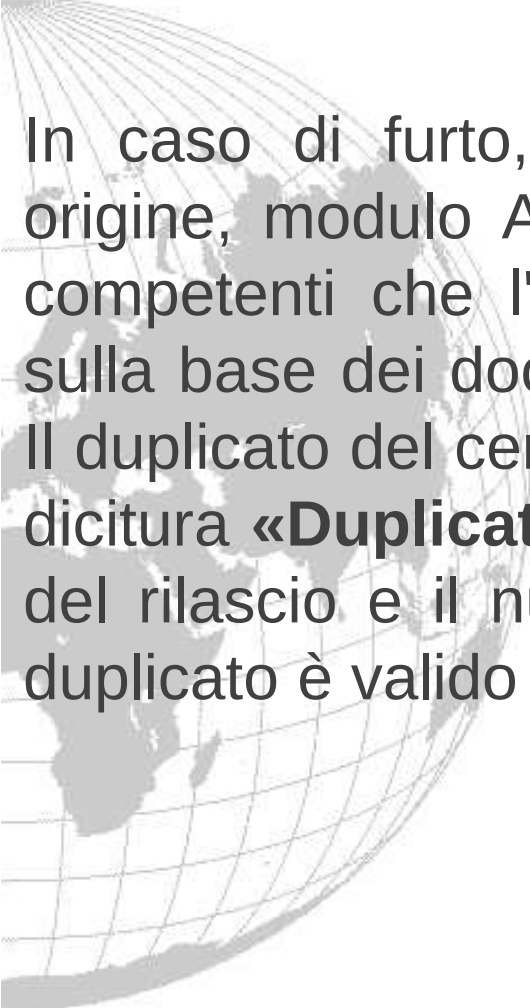
Ha una validità 10 mesi dalla data di rilascio nel Paese d'esportazione e deve essere presentato entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione (art. 94, par. 2, Reg. Ue 2447/2015). Tuttavia, può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
- b) è stato dimostrato alle autorità pubbliche competenti che il **Form A**, è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici; oppure
- c) la destinazione finale dei prodotti in questione è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione sotto vigilanza doganale del nel paese o nei paesi di transito (art. 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446).

I **Forma A**, rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 4 la dicitura «**Issued retrospectively**» o «**Délivré a posteriori**».

segue

L'origine preferenziale nel Sistema delle Preferenze Generalizzate "FORM A"



In caso di furto, perdita o distruzione del certificato di origine, modulo A, l'esportatore può chiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato del certificato Forma A, reca nella casella n. 4 la dicitura «**Duplicate**», «**Duplicata**» o «**Duplicado**», la data del rilascio e il numero di serie del certificato originale. Il duplicato è valido a decorrere dalla data dell'originale.

Esportatore autorizzato

Autorizzazione

Art. 67 del Reg. 2447/2015 (R.E.)

Se l'Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale una **prova dell'origine deve assumere la forma di una dichiarazione su fattura** o di una dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato, gli esportatori stabiliti nel territorio doganale dell'Unione possono chiedere un'autorizzazione di esportatore autorizzato ai fini della compilazione e sostituzione di tali dichiarazioni.

Le autorizzazioni di esportatore autorizzato sono concesse unicamente alle persone che soddisfano le condizioni enunciate nelle disposizioni in materia di origine contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione o in misure adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di tali paesi o territori.

Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato nella prova dell'origine preferenziale. Il numero di autorizzazione doganale è preceduto dal codice ISO dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione **(es. IT/001/CO/2016)**.

Esportatore autorizzato Dichiarazione su fattura

Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED possono essere compilate:

- da un esportatore autorizzato, oppure
- da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 euro. Per la Tunisia ed il Marocco la soglia è ridotta a 5.100 euro.

Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore.

Se la dichiarazione di origine preferenziale su fattura è compilata da un esportatore autorizzato deve essere indicato il numero di autorizzazione.

L'esportatore autorizzato a norma dell'articolo 67 del Reg. 2447/2015 (**slide 53**), tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegna alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

Esportatore autorizzato

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Le autorità doganali dell'Unione autorizzano qualsiasi esportatore, denominato "*esportatore autorizzato*" a condizione:

- Che effettui frequenti esportazioni di prodotti originari dell'Unione
- Che offra alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti.
- Di essere a conoscenza delle regole preferenziali di origine applicabili e che sia in possesso di soddisfacenti documenti giustificativi

Deve inoltre:

- Assumersi la totale responsabilità in caso di dichiarazioni erranee di origine o cattivo uso dell'autorizzazione, che possono comportare il ritiro dell'autorizzazione stessa;
- Impegnarsi a presentare ogni elemento di prova dell'origine e di accettare eventuali controlli, dell'autorità doganale;
- Impegnarsi a conservare le prove dell'origine preferenziale per almeno 3 anni (per la Corea del sud 5 anni).

Informazione Vincolante in materia di Origine

L'I.V.O. l'informazione vincolante in materia di origine è disciplinata da:

- Reg. Ue n. 952/2013 (**CDU Codice doganale dell'Unione**) art. 33 e 34
- Reg. Ue n. 2446/2016 (**RD Regolamento delegato**) artt. 19/21
- Circolare Agenzia delle Dogane n° 8/D dell'8 maggio 2013.

È uno strumento che definisce in modo univoco il tipo di origine per la quale l'**IVO** è richiesta in funzione dell'obiettivo perseguito dal titolare delle merci:

A. Origine non preferenziale:

- È sufficiente ai fini dell'applicazione della politica commerciale comune dell'Unione europea (dazi antidumping, contingenti e sospensioni tariffarie)
 - **esempio:** *L'operatore Importa merci da un paese terzo, nella cui fabbricazione sono state utilizzate materie prime di altri paesi. Dovrà, pertanto, verificare che le merci abbiano subito in tale paese terzo l'ultima trasformazione sostanziale necessaria, ai sensi dell'art. 60 del CDU, all'acquisizione dell'origine non preferenziale, per essere sicuro, ad esempio, che tale merce non sia soggetta a dazi antidumping.*
- dell'etichettatura dell'origine (**cd. "made in"**)
 - **esempio:** *L'operatore vuole sapere se la merce che fabbrica e commercializza in Italia può ottenere, ai sensi dell'art. 60 del CDU, l'origine non preferenziale italiana e può vedersi apposta l'etichetta "made in Italy".*

segue

Informazione Vincolante in materia di Origine

B. Origine preferenziale

- 
- È necessaria per beneficiare di dazi ridotti o nulli all'entrata nell'UE o all'entrata nel Paese sottoscrittore con l'UE di un accordo di libero scambio. **Esempi:**
 - *L'operatore desidera importare una merce fabbricata in un paese beneficiario del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) a partire da merci originarie di paesi terzi. Prima di inoltrare l'ordine al suo fornitore, l'operatore verifica se la merce potrà essere importata nell'UE a dazio ridotto o nullo.*
 - *L'operatore desidera esportare una merce verso un paese sottoscrittore di un accordo con l'UE e vuole sapere se la trasformazione effettuata in Italia può consentire alla merce di acquisire l'origine preferenziale (UE) all'ingresso nel paese terzo sottoscrittore.*

Informazione Vincolante in materia di Origine

La decisione IVO, ai sensi del Codice doganale dell'Unione – **CDU Reg. 952/2013**:

- a) E' vincolante per la determinazione dell'origine (**art. 33 comma 2**)
- b) Ha una validità di 3 anni a decorrere dalla data dalla quale la stessa ha efficacia (**art. 33 comma 3**);
- c) In caso di cessazione della validità non ha effetto retroattivo (**art. 34 comma 3**).
- d) Le decisioni IVO non possono essere modificate (**art. 34 comma 6**)

Una decisione **IVO** cessa di essere valida prima dello scadere dei 3 anni (**art. 34 comma 2° del CDU**):

- a) Se l'Unione adotta un regolamento o conclude un accordo che diventa applicabile nell'Unione e la decisione IVO non è più conforme alla legislazione che ne deriva, *con effetto dalla data di applicazione di detto regolamento o accordo*;
- b) Se non è più compatibile con l'accordo relativo alle regole in materia di origine istituito nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC) o con le note esplicative o con pareri sull'origine adottati per l'interpretazione di tale accordo, *con effetto dalla data della loro pubblicazione nella G.U. dell'Unione europea*.

Tuttavia, nei casi **a) e b)** l'operatore può ancora utilizzare la decisione IVO con riguardo a contratti vincolanti che erano basati sulla decisione ed erano stati conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità (**limite di 6 mesi dalla data di revoca o scadenza**). Tale estensione non si applica se la decisione IVO sia stata adottata per merci da esportare. (**art. 34 comma 9 CDU**)



Le dichiarazioni di origine delle merci

Allegato 22-09
Dichiarazione su fattura del sistema S.P.G.

Reg. Ue 2447/2015 (R.E.)

L'esportatore dei prodotti contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n°**(1)**] dichiara che, salvo indicazione contraria, questi prodotti sono di origine preferenziale**(2)** ai sensi delle regole di origine del **Sistema delle Preferenze tariffarie Generalizzate** dell'Unione europea e**(3)**
(Luogo e data)**(4)**
(Firma dell'esportatore: deve essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione **(5)**.

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato dell'U.E. a norma dell'art. 77, paragrafo 4 del Reg. di esecuzione 2447/2015, il numero di autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio . Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato **(come avviene sempre nel caso di dichiarazioni su fattura compilate in paesi beneficiari)**, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2) Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, in tutto o in parte, a prodotti originari di Ceuta o Melilla ai sensi dell'art. 112 del Reg. di esecuzione 2447/2015, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente sul documento su cui è redatta la dichiarazione mediante la sigla **"CM"**.

(3) se del caso inserire la dicitura "EU cumulation", "Norway cumulation", "Switzerland cumulation", "Turkey cumulation", "Regional cumulation", "Extended cumulation with country xxx"

(4) Queste indicazioni possono essere emesse se già contenute nel documento stesso.

(5) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario. (art. 77, paragrafo 7, del Reg. Ue 2447/2015.

Allegato 22-13

Dichiarazione su fattura

Reg. Ue 2447/2015 (R.E.)

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n° **(1)**] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale **(2)**.

Luogo e data (3)

Firma dell'esportatore: deve essere inoltre scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione **(4)**

- (1) Quando la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, in questo spazio deve essere indicato il numero dell'autorizzazione dell'esportatore. Se la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi e si lascia in bianco lo spazio.
- (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di **Ceuta e Melilla**, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla **"CM"**.
- (3) Queste indicazioni possono essere omesse se già contenute nel documento stesso.
- (4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

art. 119 comma 5 Reg. Ue 2447/15: Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'art. 120 del presente regolamento, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

Allegato 22-15

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

Reg. Ue 2447/2015 (R.E.)

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento (1) sono originarie di (2) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con (3).

Dichiara (4):

☐ cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi).

☐ cumulo non applicato.

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la documentazione giustificativa:

..... (5)

..... (6)

..... (7)

(1) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle elencate nel documento, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente: “..... **elencate nel presente documento e contrassegnate** **sono originarie di** ”

(2) L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

(3) Paese, gruppo di paesi territorio interessato

(4) Da compilare, ove necessario, solo se le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

(5) Luogo e data

(6) Nome e funzione nella società

(7) Firma

Allegato 22-16
Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale

Reg. Ue 2447/2015 (R.E.)

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

..... (1)

..... (2)

che sono regolarmente fornite a (3), sono originarie di (4) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con (5).

Dichiara (6):

☐ cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi).

☐ cumulo non applicato.

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al (7).

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

..... (8)

..... (9)

..... (10)

(1) Descrizione

(2) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.

(3) Nome della società rifornita.

(4) L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

(5) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

(6) Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

(7) Inserire le date. Il periodo **non può essere superiore a 24 mesi o a 12 se la dichiarazione è stata rilasciata a posteriori.**

(8) Luogo e data.

(9) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

(10) Firma.

Allegato 22-17
Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario preferenziale

Reg. Ue 2447/2015

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel documento allegato, dichiara che:

- 1) Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nell'Unione europea i seguenti materiali che non hanno carattere originario preferenziale:

Descrizione delle merci fornite (1)	Descrizione dei materiali non originali utilizzati	Codici S.A. dei materiali non originali utilizzati (2)	Valore dei materiali non originali utilizzati (3)
			Totale:

- 2) Tutti gli altri materiali utilizzati nell'Unione europea per fabbricare queste merci sono originari di (4) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con (5), e dichiara: (6)

- ☐ cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi).
☐ cumulo non applicato.

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

..... (7)
..... (8)
..... (9)

segue note

Note allegato 22-17

- (1) Se la fattura, la bolla di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente.

Es. il documento si riferisce a diversi modelli di motore elettrico alla voce 8501 da utilizzare nella produzione di lavatrici classificate alla voce 8450. La natura e il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei motori variano a seconda dei modelli. I modelli devono essere elencati separatamente nella colonna 1 e i dati richiesti nelle altre colonne devono essere forniti per ciascuno di essi in modo che il produttore delle lavatrici possa valutare correttamente il carattere originario di ciascuno dei suoi prodotti a seconda del tipo di motore incorporato.

- (2) Da compilare se necessario.

Es. le norme per gli indumenti ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari. Quindi se un produttore francese di abbigliamento utilizza materiali tessuti in Portogallo a partire da filati non originari, il fornitore portoghese deve indicare soltanto "filati" come materiali non originari nella colonna 2 della sua dichiarazione. Il codice SA e il valore sono irrilevanti.

Un'azienda che produce fili di ferro contemplati alla voce 7217 del SA a partire da barre di ferro non originarie deve indicare "barre di ferro" nella colonna 2. Se il filo di ferro deve essere incorporato in un macchinario per il quale la norma di origine stabilisce un limite in percentuale sul valore dei materiali non originari utilizzati, il valore delle barre deve essere indicato nella colonna 4.

- (3) Per "valore" si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea.
Per ciascun tipo di materiale non originario utilizzato, specificare il valore esatto per unità delle merci indicate nella colonna 1.
- (4) L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originari le merci.
- (5) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.
- (6) Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.
- (7) Luogo e data.
- (8) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.
- (9) Firma.

Allegato 22-18
**Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi
carattere originario preferenziale**

Reg. Ue 2447/2015

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel documento, che sono regolarmente inviate a (1)
dichiara che:

- 1) Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nell'Unione europea i seguenti materiali che non hanno
carattere originario preferenziale:

Descrizione delle merci fornite (2)	Descrizione dei materiali non originali utilizzati	Codici S.A. dei materiali non originali utilizzati (3)	Valore dei materiali non originari utilizzati (4)
			Totale:

- 2) Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari di (5) e rispettano le
norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con (6), e rispettano le norme di origine
che disciplinano gli scambi preferenziali con (6) e
dichiara: (7)

- ☐ cumulo applicato con (norme del paese/dei paesi).
☐ cumulo non applicato.

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal al (8)

Si impegna a informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

..... (9)

..... (10)

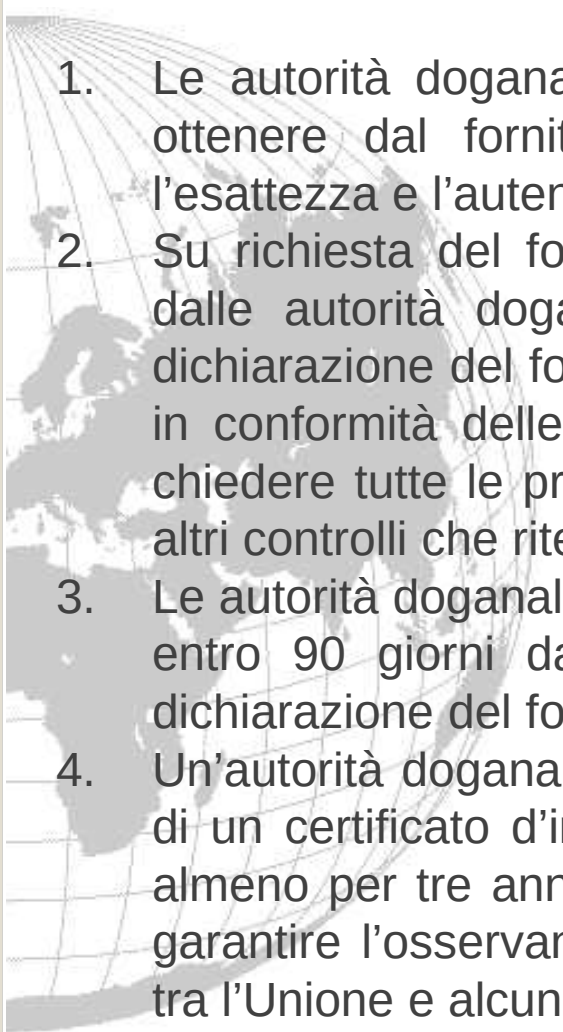
..... (11)

segue note

Note allegato 22-18

- (1) Nome e indirizzo del cliente
- (2) Se la fattura, la bolla di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente.
Es. il documento si riferisce a diversi modelli di motore elettrico alla voce 8501 da utilizzare nella produzione di lavatrici classificate alla voce 8450. La natura e il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei motori variano a seconda dei modelli. I modelli devono essere elencati separatamente nella colonna 1 e i dati richiesti nelle altre colonne devono essere forniti per ciascuno di essi in modo che il produttore delle lavatrici possa valutare correttamente il carattere originario di ciascuno dei suoi prodotti a seconda del tipo di motore incorporato.
- (3) Da compilare se necessario.
*Esempi: Le norme per gli indumenti ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari. Quindi se un produttore francese di abbigliamento utilizza materiali tessuti in Portogallo a partire da filati non originari, il fornitore portoghese deve indicare soltanto "filati" come materiali non originari nella colonna 2 della sua dichiarazione. Il codice SA e il valore sono irrilevanti.
Un'azienda che produce fili di ferro contemplati alla voce 7217 del SA a partire da barre di ferro non originarie deve indicare "barre di ferro" nella colonna 2. Se il filo di ferro deve essere incorporato in un macchinario per il quale la norma di origine stabilisce un limite in percentuale sul valore dei materiali non originari utilizzati, il valore delle barre deve essere indicato nella colonna 4.*
- (4) Per "valore" si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità.
Per ciascun tipo di materiale non originario utilizzato, specificare il valore esatto per unità delle merci indicate nella colonna 1.
- (5) L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originari le merci.
- (6) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.
- (7) Da compilare,ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.
- (8) Indicare le date. Il periodo non dovrebbe superare i 24 mesi.
- (9) Luogo e data.
- (10) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.
- (11) Firma.

Rilascio del certificato d'informazione INF 4 art. 64 Reg. Ue 2447/2015

- 
1. Le autorità doganali possono chiedere all'esportatore o all'operatore di ottenere dal fornitore un certificato d'informazione **INF 4** attestante l'esattezza e l'autenticità della dichiarazione del fornitore.
 2. Su richiesta del fornitore, il certificato d'informazione **INF 4** è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore utilizzando il formulario di cui **all'allegato 22-02** in conformità delle specifiche tecniche ivi stabilite. Le autorità possono chiedere tutte le prove necessarie e svolgere ispezioni sulla contabilità o altri controlli che ritengano opportuni.
 3. Le autorità doganali rilasciano il certificato d'informazione INF 4 al fornitore entro 90 giorni dal ricevimento della sua domanda, indicando se la dichiarazione del fornitore è esatta e autentica.
 4. Un'autorità doganale a cui è stata presentata una domanda per il rilascio di un certificato d'informazione **INF 4** conserva il formulario di domanda almeno per tre anni o, se necessario, per un periodo più lungo al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'Unione e alcuni paesi o territori.

Certificati d'informazione INF 4

Allegato 22-02 Reg. 2447/2015

Il certificato d'informazione **INF 4** è composto da due parti:

- a) La domanda per il suo rilascio la quale sul retro richiede una dichiarazione del fornitore, e
- b) Il certificato **INF 4**.

Il certificato **INF 4**, compilato dal fornitore che ha rilasciato la dichiarazione ai fini dell'origine, dovrà essere presentato alla dogana competente dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore, per l'apposizione del visto nella casella n. 7.

Dopo l'apposizione del visto da parte della dogana, il certificato INF 4 dovrà essere spedito al cliente comunitario che lo ha richiesto, il quale, a sua volta, dovrà consegnarlo all'autorità doganale che lo ha richiesto.

Allegato 22-02 Reg. Ue 2447/2015
Certificato d'informazione INF 4

1. Fornitore (name, full address, country)		INF 4		N. 000 000
2. Destinatario (nome e indirizzo completo, paese)		CERTIFICATO D'INFORMAZIONE per agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci		
3. Fattura (e) n. (1) e (2)		Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo		
		4. Osservazioni		
5. Numero d'ordine – Marche e numeri – Numero e natura dei colli – designazione delle merci (3)			6. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)	
7. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata: ☐ corretta ☐ non corretta Paese in cui è rilasciato il certificato Luogo e data (Firma) Timbro		8. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE Il sottoscritto dichiara che la/e dichiarazione/i relativa/e al carattere di origine delle merci di cui alla casella n. 5 e (4) ☐ sulla/e fattura/e di cui alla casella n. 3 e allegata/e al presente certificato ☐ sulla mia dichiarazione a lungo termine del(data) é/sono esatta/e. Luogo e data (Firma)		

Allegato 22-02 Reg. Ue 2447/2015
Richiami e note al Certificato d'informazione INF 4

Richiami

- (1) L'espressione "fattura" si riferisce ugualmente a qualsiasi bolletta di spedizione o altro documento commerciale relativo all'arrivo o agli invii in questione e sul quale o sui quali la dichiarazione o le dichiarazioni sono state effettuate;
- (2) Questa casella non deve essere compilata nel caso delle dichiarazioni a lungo termine;
- (3) Le merci di cui alla casella n. 5 devono essere descritte in base alla prassi commerciale vigente e in modo sufficientemente particolareggiato per consentire la loro identificazione
- (4) Indicare la menzione esatta.

Note

1. I certificati non devono contenere né cancellature, né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se necessario, quelle volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dalla persona che ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o del territorio che rilascia il certificato.
2. Non bisogna lasciare spazi tra una voce e l'altra e ogni voce deve essere preceduta da un numero d'ordine. Si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima voce. La parte non riempita deve essere sbarrata per rendere impossibile aggiunte successive.
3. Le merci devono essere descritte conformemente alla prassi commerciale e in maniera sufficientemente particolareggiata per consentirne l'identificazione.
4. I formulari devono essere compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Le autorità doganali dello Stato membro che deve fornire o ricevere le informazioni possono richiedere una traduzione dei documenti presentati nella lingua/e ufficiale/i dello stato membro.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
Giovanni Montesanto